# IPOTESI DI ACCORDO per le FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE relativa al quadriennio normativo 2006 - 2009 e al biennio economico 2006 - 2007.

# TITOLO I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE.

## 1. Ambito di applicazione e durata.

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
- 2. La presente ipotesi di accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
- 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dalla presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

1. Dal 1º gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche	Parametro	Stipendi annui lordi
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	23.308,50
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	22.453,86
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.599,21
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	20.705,72
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.599,21
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	21.055,35
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	20.666,87
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	19.889,92
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.268,36
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	18.763,34
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	19.035,28
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	18.685,65
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	18.064,09
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	17.442,53
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	17.636,77
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	17.325,99
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	16.782,12
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	16.238,26
Agente e qualifiche equiparate	101,25	15.733,24

<sup>2.</sup> Dal 1º febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui

lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche	Parametro	Stipendi annui lordi
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	23.373,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	22.515,99
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.658,98
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	20.763,02
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.658,98
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	21.113,61
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	20.724,06
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	19.944,96
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.321,68
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	18.815,27
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	19.087,95
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	18.737,36
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	18.114,08
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	17.490,80
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	17.685,57
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	17.373,93
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	16.828,56
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	16.283,19
Agente e qualifiche equiparate	101,25	15.776,78

<sup>3.</sup> Dal 1º settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 160,90 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche	Parametro	Stipendi annui lordi
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	24.135,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	23.250,05
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	22.365,10
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	21.439,93
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	22.365,10
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	21.801,95
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	21.399,70
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	20.595,20
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.951,60
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	19.428,68
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	19.710,25
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	18.348,23
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	18,704,63
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	18.061,03
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	18.262,15
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	17.940,35
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	17.377,20
Agente scelto è qualifiche equiparate	104,50	16.814,05
Agente e qualifiche equiparate	101,25	16.291,13

<sup>4.</sup> Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

## 3. Effetti dei nuovi stipendi.

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
- 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
- 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
- 4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

## 4. Indennità pensionabile.

1. A decorrere dal 1° settembre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	59,20
Commissario capo e qualifiche equiparate	58,10
Commissario e qualifiche equiparate	57,50
Vice commissario e qualifiche equiparate	55,20
Ispettore superiore S.U.P.S. sostituto commissario e qualifiche equiparate	56,20
Ispettore superiore S.U.P.S. (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	56,20
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate	56,20
Ispettore capo e qualifiche equiparate	53,70
Ispettore e qualifiche equiparate	52,00
Vice ispettore e qualifiche equiparate	50,40
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate (con 8 anni nella qualifica)	51,80
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	51,80
Sovrintendente e qualifiche equiparate	48,70
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	48,50
Assistente capo e qualifiche equiparate (con 8 anni nella qualifica)	43,60
Assistente capo e qualifiche equiparate	43,60
Assistente e qualifiche equiparate	39,70
Agente scelto e qualifiche equiparate	36,40
Agente e qualifiche equiparate	33,70

2. A decorrere dal 1° settembre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	858,90
Commissario capo e qualifiche equiparate	843,00
Commissario e qualifiche equiparate	835,20
Vice commissario e qualifiche equiparate	801,40
Ispettore superiore S.U.P.S. sostituto commissario e qualifiche equiparate	816,00
Ispettore superiore S.U.P.S. (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	816,00
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate	816,00
Ispettore capo e qualifiche equiparate	779,20
Ispettore e qualifiche equiparate	755,00
Vice ispettore e qualifiche equiparate	731,40
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate (con 8 anni nella qualifica)	751,60
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	751,60
Sovrintendente e qualifiche equiparate	707,20
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	703,80
Assistente capo e qualifiche equiparate (con 8 anni nella qualifica)	633,00
Assistente capo e qualifiche equiparate	633,00
Assistente e qualifiche equiparate	576,30
Agente scelto e qualifiche equiparate	528,70
Agente e qualifiche equiparate	488,70

## 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

# a) per l'anno 2007: 1) Polizia di Stato: euro .....; 2) Polizia penitenziaria: euro ....; 3) Corpo forestale dello Stato: euro ....; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: 1) Polizia di Stato: euro ....; 2) Polizia penitenziaria: euro ....; 3) Corpo forestale dello Stato: euro ....;

- 2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
- 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

## 6. Congedo ordinario

- 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza. (NON COMPORTA ONERI)
- 1 bis. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del DPR che recepisce la presente ipotesi di accordo, i termini di cui al comma precedente iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio. (NON COMPORTA ONERI)
- 2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
- 3. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del D.P.R. 16.3.1999, n. 254, anche nei casi di transito presso altre Amministrazioni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito. (COSTI DA QUANTIFICARE)

## 7. Congedi straordinari e aspettativa

- 1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994), non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
- 2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.
- 3. Perma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Durante tale periodo il predetto personale continua a percepire il trattamento economico previsto dall'articolo 68, comma 5, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, anche oltre il limite di diciotto mesi continuativi di aspettativa per infermità. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione od in altre amministrazioni, previste dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 7 ottobre 2005, n. 228, dal Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa sono ripetibili nell'importo maggiorato degli interessi maturati. (NON COMPORTA ONERI)

Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.

# 8. Tutela delle lavoratrici madri (NON COMPORTA ONERI)

- 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
- b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- b1) esonero, a domanda, per la madre per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
- d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
- f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell'art. 39 del testo unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
- 2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
- 3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

## 9. Congedo parentale

- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo.
- 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
- 3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
- 4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
- 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
- 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
- 7. Ai lavoratori collocati in congedo di matemità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
- 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

## 10. Diritto allo studio

- 1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio. (NON COMPORTA ONERI)
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

#### 11. Tutela legale

- I. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge n. 152 del 22 maggio 1975 e dell'art. 18 del decreto legge n. 67 del 25 marzo 1997, convertito in legge n. 135 del 23 maggio 1997, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. (rif. art. 37 DPR 254/1999).
- 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. (rif. Art. 40 DPR 164/2002).

- 1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o Struttura Convenzionata. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. (COSTI DA QUANTIFICARE).
- 2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al precedente comma, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. (NON COMPORTA ONERI).

# 28. Forme di partecipazione.

- 1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione.
- 2. Nell'ambito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo, anche su richiesta delle stesse, per un confronto senza alcuna natura negoziale sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo sottopongono la questione all'amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
- 3. All'articolo 20, comma 2-bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione «del lavoro dei comitati» sono aggiunte le seguenti parole «anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile».
- 4. All' articolo 26, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 395, del 1995, sono aggiunte le seguenti lettere:
- "e) commissione automezzi;
- f) commissione tecnologia ed informatica".
- 5. Dalla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, così come modificato dal comma 4, sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte in pari numero da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie della presente ipotesi d'accordo e da rappresentanti dell'Amministrazione.

# 34. Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilità.

- 1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
- 3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.
- 4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.
- 5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
- 6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e

- delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dalla presente ipotesi di accordo.
- 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
- 9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
- 10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo.

## 35. Federazioni sindacali.

- 1. Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l'amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l'aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali.
- 2. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, i relativi adempimenti, adeguatamente pubblicizzati entro il 30 settembre, devono essere definiti entro il 31 ottobre di ciascun anno. Ai medesimi fini si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

## TITOLO III Disposizioni finali

Art. \_\_\_Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

- 1. Al fine di garantire uniformità di applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 195/1995, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
- 2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. \_\_\_ Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.